



COMUNE DI PIEVE D'OLMI

PROVINCIA DI CREMONA

Sede Municipale: Piazza xxv Aprile n° 8 - 26040 Pieve d'Olmi (CR)

PEC - UFFICIO PROTOCOLLO: comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it

E-mail uff. relazioni con il pubblico: info@comune.pievedolmi.cr.it

Sito web: www.comune.pievedolmi.cr.it

Tel. 0372.626131

Cod. Fisc. 80003290196

Fax. 0372.626349

Partita IVA 00302850193



UFFICIO DI SEGRETERIA

SERVIZI
AMMINISTRATIVI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA IN DATA 31 GENNAIO 2019

01

2019

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ACCESSO E DELLA COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOCIALI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIO COMUNALE	Presenti	Assenti
1) ZABERT Attilio Paolo	SI	==
2) USBERTI Mario	SI	==
3) RABAIOTTI Federico	SI	==
4) VIOLA Maria Cristina	SI	==
5) SOLDI Francesca	SI	==
6) GENERALI Manuel	NO	SI
7) BEDUSCHI Alessio	SI	==
8) BALDRICCHI Antonella	NO	SI
9) RIVAROLI Claudio	SI	==
10) CANEVARI Bruno	SI	==
11) DILDA Davide	SI	==
Totale:	9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Pietro Fernando Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il dott. Attilio Paolo Zabert, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Pieve d'Olmi, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 – Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 – Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale (e relativi provvedimenti attuativi);
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 – Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo 1 e al titolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;
- il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas n° 4 del 17/03/2017 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento dell'Accesso e della Compartecipazione ai Servizi Sociali dell'Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas";

DATO ATTO che, a decorrere dal 01.01.2019, il Comune di Pieve d'Olmi non è più parte della citata Unione dell'Unione Lombarda dei Comuni Fluvialis Civitas e pertanto necessita approvare il nuovo Regolamento per l'accesso e la compartecipazione ai servizi sociali con riferimento esclusivamente al territorio comunale;

VISTO il Regolamento dell'accesso e della compartecipazione ai servizi sociali, composto da n. 70 articoli e che figura come allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- il Regolamento risponde all'esigenza dell'ambito distrettuale, espressa attraverso l'approvazione delle linee guida unitarie, di promuovere politiche che consentano di superare la disomogeneità presenti nel territorio relative all'accesso dei servizi sociali del Comune di Pieve d'Olmi e favorire una maggiore uniformità nell'erogazione dei servizi essenziali;
- l'approvazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, che regola la revisione delle modalità di determinazione dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, rende necessaria l'individuazione di strumenti che consentano di regolamentare la compartecipazione della spesa dei servizi e di conseguenza l'adeguamento dei regolamenti comunali;
- il Regolamento considera, inoltre, le recenti evoluzioni in materia di organizzazione degli enti e, in particolare, del settore politiche sociali, con specifico riferimento alle modalità di accesso da parte delle persone;

DATO ATTO che:

- il Regolamento propone che la Giunta Comunale stabilisca:
- la tariffa;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale per singolo servizio;
- le modalità tecniche di compartecipazione e le modalità di calcolo di queste ultime;

RILEVATO che il Regolamento individua gli strumenti organizzativi per favorire l'accesso ai servizi sociali, recependo, infatti, dalle linee distrettuali, lo strumento del progetto individuale di cui all'art. 14 della legge n. 328/2000 come sintesi organica degli interventi e delle prestazioni sia a favore delle persone con disabilità sia delle persone anziane;

EVIDENZIATO che:

- la proposta di approvazione del Regolamento è coerente con le linee guida che l'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociale di Cremona si è data per la fruizione delle prestazioni ed interventi di protezione e promozione sociale dell'Ambito Territoriale di Cremona;

- tale decisione si inserisce alla conclusione di un percorso che ha coinvolto i 47 Comuni dell'ambito distrettuale che è stato finalizzato ad introdurre una modalità unitaria per la compartecipazione alla spesa per la fruizione delle prestazioni sociali per tutti gli Enti dell'area territoriale coinvolta;
- le prestazioni, disciplinate nelle Linee guida sulla compartecipazione alla spesa per la fruizione delle prestazioni ed interventi di protezione e promozione sociale dell'Ambito Territoriale di Cremona, sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione da parte dei beneficiari;
- laddove sia prevista una forma di compartecipazione al costo, i criteri di accesso e quantificazione della medesima, salvo l'utilizzo di un progetto individualizzato, sono disciplinati dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, già citato in precedenza e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO altresì che:

- compete alla Giunta Comunale provvedere, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a determinare il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in Legge 26 aprile 1983, n. 131, la quota di compartecipazione massima e minima, laddove prevista, da porre a carico dei beneficiari, i valori degli I.S.E.E. iniziali e finali;
- la contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E.;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 espresso dal Responsabile del servizio competente per la regolarità tecnico amministrativa;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 49 del d.lgs. 267/2000, che non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario non comportando il presente atto impegno di spesa;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 00 e contrari n. 00 resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge ed accertati;

DELIBERA

- 1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;
- 2) di approvare il Regolamento dell'accesso e della compartecipazione ai servizi sociali del Comune di Pieve d'Olmi, che consta di n° 70 articoli e si allega in copia al presente atto quale allegato A) per farne parte integrante e sostanziale,
- 3) da dare altresì atto che detto Regolamento:
 - sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia;
 - sarà pubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della presente Deliberazione, per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, 3° comma, del vigente Statuto Comunale;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Verificata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;
- Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 00 e contrari 00 resi nelle forme di legge ed accertati;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to dott. Attilio Paolo Zabert

Il Segretario Comunale
F.to dott. Pietro Fernando Puzzi



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ACCESSO E DELLA COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOCIALI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

FAVOREVOLE _____ Note

SFAVOREVOLE _____ Note

Pieve d'Olmi, li 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Franco Pozzari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

FAVOREVOLE _____ Note

SFAVOREVOLE _____ Note

Pieve d'Olmi, li ____/____/____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, coma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Prot. n. 886/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pietro Fernando Puzzi

Pieve d'Olmi, li 13/03/2019

LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI

Pieve d'Olmi, li 13/03/2019

SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pietro Fernando Puzzi

PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, la presente Deliberazione Consiliare,

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pietro Fernando Puzzi

Pieve d'Olmi, li ____/____/____



Regolamento dell'Accesso e della Compartecipazione ai Servizi Sociali

COMUNE DI PIEVE D'OLMI
Provincia di Cremona



INDICE

ARTICOLATO

Legenda	4
NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 – Principi e finalità	7
Art. 2 – Destinatari degli interventi	7
Art. 3 – Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato degli interventi territoriali	8
TITOLO II – MODALITÀ DI ACCESSO	9
Art. 4 – L'accesso unitario alla rete dei servizi	9
Art. 5 – Attivazione su domanda	9
Art. 6 – Attivazione d'ufficio	9
Art. 7 – Istruttoria e valutazione del bisogno	10
Art. 8 – Esito del procedimento	10
Art. 9 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata	11
Art. 10 – Valutazione multiprofessionale sociosanitaria	11
Art. 11 – Forme di tutela	11
Art. 12 – Trattamento dei dati personali	11
TITOLO III – VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	12
Art. 13 – Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi	12
Art. 14 – Dichiarazione Sostitutiva Unica	12
Art. 15 – Assenza dell'attestazione ISEE e incompletezza della D.S.U	12
Art. 16 – Attività di controllo delle D.S.U	12
Art. 17 – Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	13
Art. 18 – Certificazione contributi	13
Art. 19 – Definizione compartecipazione alla spesa del cittadini	13
Art. 20 – Lista di attesa	14
Art. 21 – I.S.E.E. corrente	14
TITOLO IV – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI	15
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA	15
SOSTEGNO ECONOMICO	15
Art. 22 – Interventi di sostegno economico	15
Art. 23 – Contributi ordinari	15
Art. 24 – Contributo straordinario	16
PRESTITI SULL'ONORE	17
Art. 25 – Oggetto	17
Art. 26 – Obiettivi	17
Art. 27 – Destinatari	17
Art. 28 – Finalità del prestito	18
Art. 29 – Requisiti per l'accesso al prestito	18
Art. 30 – Procedura di accesso al prestito	18
Art. 31 – Inadempimenti	19
Art. 32 – Forme di tutela	19
Art. 33 – Trattamento dei dati personali	19
Art. 34 – Gestione contabile	19
CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	20
Art. 35 – Contributi per affidamento familiare	20

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI	20
INCONTRI PROTETTI	20
Art. 36 – Gli incontri protetti	20
Art. 37 – Destinatari	20
Art. 38 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio	20
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	21
Art. 39 – Servizio di assistenza domiciliare educativa	21
Art. 40 – Destinatari	21
Art. 41 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio	21
OSPITALITÀ DI MINORENNI IN SERVIZI RESIDENZIALI	22
Art. 42 – L’inserimento in strutture residenziali	22
Art. 43 – Destinatari e obiettivi	22
Art. 44 – Permanenza in comunità	22
Art. 45 – Condizioni di inserimento	22
Art. 46 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio	23
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	23
Art. 47 – I servizi per la prima infanzia	23
Art. 48 – Asilo-nido e servizi prima infanzia	23
Art. 49 – Utenti	23
Art. 50 – Modalità di accesso	23
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE	24
Art. 51 – Progetto individuale	24
Art. 52 – Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria	24
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	24
Art. 53 – Servizio di assistenza domiciliare	24
Art. 54 – Destinatari del servizio	25
Art. 55 – Articolazione del servizio	25
Art. 56 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio	25
Art. 57 – Pasti al domicilio	25
Art. 58 – Modalità di erogazione del servizio e partecipazione degli utenti al costo del servizio	25
SERVIZIO DI TELESOCCORSO	26
Art. 59 – Servizio di telesoccorso	26
Art. 60 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio	26
SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ	26
Art. 61 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)	26
Art. 62 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)	26
Art. 63 – Il Servizio di Formazione all’Autonomia (S.F.A.)	27
Art. 64 – Partecipazione degli utenti al costo dei servizi semi-residenziali per persone con disabilità	27
SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE ANZIANE	27
PRINCIPII GENERALI	27
Art. 65 – Determinazione del contributo per l’integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione	27
Art. 66 – Contributo per l’integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione	28
TITOLO V – NORME FINALI	30
Art. 67 – Regolamentazione di altri servizi	30
Art. 68 – Clausola valutativa	30
Art. 69 – Entrata in vigore e pubblicità aggiuntiva	30
Art. 70 – Norma transitoria	30

Legenda

Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti definizioni fondamentali, rinviando al d.P.C.M. n. 159/2013 per le ulteriori:

- a) *Prestazioni sociali*: per prestazioni sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- b) *Prestazioni sociali agevolate*: per prestazioni sociali agevolate si intendono tutte le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- c) *Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*: per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si intendono quelle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
- d) *Richiedente*: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- e) *Beneficiario*: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata.

Ai sensi del d.P.C.M. n. 159/2013, l'I.S.E.E. è calcolato ordinariamente con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente di cui all'articolo 3 del medesimo decreto. In ogni caso, l'I.S.E.E. differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del d.P.C.M. n. 159/2013, limitatamente alle seguenti:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Ai fini della determinazione della compartecipazione alla spesa del beneficiario, si intende per:

- a) I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare rilevante, ai sensi del d.P.C.M. n. 159/2013;
- b) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale la compartecipazione da parte dell'utenza non sussiste ovvero, per le singole prestazioni per cui ciò è previsto, è pari a una determinata quota stabilita all'esito della concertazione con il terzo settore e le associazioni di riferimento;

I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale si prevede che l'utenza debba corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita.

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

- Costituzione Europea
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Legge 03 marzo 2009 n. 18, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006
- D.M. 31 dicembre 1983, rubricato Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale
- D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla l. 26 aprile 1983, n. 131, rubricato Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983
- Legge 07 agosto 1990, n. 241, rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, rubricato Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rubricato Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- Legge 05 febbraio 1992, n. 104, rubricata Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- Legge 08 novembre 2000, n. 328, rubricata Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001, rubricato Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie
- D.P.C.M. 29 novembre 2001, rubricato Definizione dei livelli essenziali di assistenza
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato Codice in materia di protezione dei dati personali e Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
- D.M. 08 marzo 2013, rubricato Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE
- D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159, rubricato Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- D.M. 07 novembre 2014, rubricato Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale (e relativi provvedimenti attuativi)

- L.R. 11 agosto 2015, n. 23, rubricata Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) (e relativi provvedimenti attuativi)
- L.R. 20 marzo 1980, n. 31, rubricata Diritto allo studio – Norme di attuazione
- L.R. 14 dicembre 2004, n. 34, rubricata Politiche regionali per i minori
- Piano di Zona
- Statuto Comunale
- D.G.R. Regione Lombardia X/3230 del 06 marzo 2015, rubricata Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013
- L.R. 11 agosto 2015 - n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ovvero delle normative nazionali e regionali vigenti

ARTICOLATO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e finalità

Il sistema integrato dei servizi sociali, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

Il presente regolamento disciplina l'accesso unitario agli interventi e ai servizi sociali nel Comune di Pieve d'Olmi e definisce i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, in attuazione della Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e successive modificazioni e integrazioni (Legge Regione Lombardia 11 agosto 2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) ovvero delle normative nazionali e regionali vigenti ed in piena coerenza con i principi e le finalità statutarie comunali.

La regolamentazione unitaria dell'accesso è assunta dal Comune come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi. La rete degli interventi e dei servizi sociali viene programmata, progettata e realizzata in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità. L'azione comunale, in sinergia con la programmazione territoriale all'interno dei Piani di Zona, valorizza e sostiene la partecipazione degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Il regolamento è coerente con gli obiettivi fondamentali del sistema di welfare:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 2 Destinatari degli interventi

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 3 del 2008, accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferenti al Comune di Pieve d'Olmi:

- a) le persone cittadine italiane e le persone straniere residenti nel Comune di Pieve d'Olmi;
- b) le persone cittadine italiane e di stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti nel territorio comunale;

- c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti o dimoranti nel Comune di Pieve d'Olmi;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nel comune o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale;
- e) le persone comunque presenti sul territorio del Comune di Cremona, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili per la tutela della loro salute e incolumità, e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di residenza o dello Stato di appartenenza, limitatamente a forme di ospitalità temporanea e a erogazioni economiche una tantum (legge regionale n. 3 del 2008, art. 13, comma 1, lett. f).

Per le persone di cui alla lettera b) il Comune di Pieve d'Olmi comunica ai Comuni e agli Stati competenti l'avvenuta presa in carico, sollecitando tali enti nell'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 3 **Le priorità di accesso agli interventi** **e i servizi del sistema integrato degli interventi territoriali**

In attuazione dell'art. 13, legge regionale n. 3 del 2008, lettera f), i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misure di pronto intervento assistenziale.

In base agli indirizzi dettati dalla Regione, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali del Comune di Pieve d'Olmi:

- le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente,
- le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione,
- le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Il Comune di Pieve d'Olmi assicura inoltre l'accesso prioritario ai propri interventi anche a nuclei monogenitoriali con figli minori a carico e alle famiglie numerose.

In base agli indirizzi regionali e ai protocolli di collaborazione siglati con l'ATS Valpadana e ASST di Cremona, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, per quanto di competenza del Comune, avviene tenendo conto della situazione di bisogno di persone e famiglie determinata da:

- non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- inabilità o disabilità;
- patologia psichiatrica stabilizzata;
- patologie terminali e croniche invalidanti;
- infezione da HIV e patologie correlate;
- dipendenza;
- condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche.

La concreta determinazione delle priorità di accesso è realizzata sulla base degli esiti della valutazione della situazione di bisogno, secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento

TITOLO II MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 4

L'accesso unitario alla rete dei servizi

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Pieve d'Olmi realizza l'accesso unitario ai servizi attraverso il Servizio Sociale Territoriale, mediante le funzioni di segretariato sociale affidate all'assistente sociale di competenza per area territoriale. Tale funzione si attua in forte sinergia con gli attori pubblici e privati del territorio.

Il sistema integrato dei servizi sociali è competente per:

- garantire e facilitare l'accesso alla rete offerte sociali e sociosanitarie del Comune di Pieve d'Olmi;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione comunale:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5

Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Servizio Sociale comunale da parte del soggetto interessato, ovvero da suo delegato ovvero, dal rappresentante legale.

Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso ai servizi, la documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente¹.

La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Servizio Sociale comunale, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali specificate all'art. 4, comma 2.

Art. 6

Attivazione d'ufficio

I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica; (proposta asl)
- invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, con particolare attenzione alle azioni di segretariato sociale, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

¹ "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

Art. 7

Istruttoria e valutazione del bisogno

Il servizio sociale territoriale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno. In coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto sociale;
- d) la situazione economica e lavorativa.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

La fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale sono considerate ai fini della valutazione degli elementi sopra elencati.

In caso di situazioni di bisogno che necessitano di interventi multiprofessionali sono attivate le modalità di valutazione previste all'art. 10.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal titolo III del presente regolamento.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'art. 3 del regolamento.

Art. 8

Esito del procedimento

In caso di accertamento della situazione di bisogno il Servizio Sociale Territoriale predisponde il programma personalizzato di intervento concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda, tenendo conto del modello organizzativo di riferimento e delle risorse di comunità esistenti e attive nel contesto di vita della persona in situazione di bisogno.

Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- gli obiettivi del programma;
- le risorse professionali e sociali attivate;
- gli interventi previsti;
- la durata;
- gli strumenti di valutazione;
- le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto nel titolo III;
- i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno, relativa agli elementi di cui alle lettere a) - d) dell'art. 7, comma 1.

In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, ovvero suo delegato, ovvero rappresentante legale, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro i termini di legge dalla presentazione della domanda di accesso.

Art. 9

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale di cui all'art. 6 del presente regolamento e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale territoriale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro le 72 ore successive.

Art. 10

Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale territoriale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'ATS Valpadana e ASST di Cremona in conformità con la normativa, anche regionale, vigente.

Art. 11

Forme di tutela

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- la presentazione di istanza di revisione alla direzione competente, in caso di provvedimento di diniego;
- la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale;
- la richiesta di intervento del difensore civico ove presente.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Il Comune di Pieve d'Olmi opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati, secondo quanto specificato all'art. 4 del presente regolamento.

TITOLO III VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 13

Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

Le prestazioni qui disciplinate sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari.

Laddove sia prevista una forma di compartecipazione al costo, i criteri di accesso e quantificazione della medesima, salvo l'utilizzo, per determinate prestazioni meglio individuate nel prosieguo, di un progetto individualizzato, sono disciplinati dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente*, e dalle disposizioni del regolamento da adottarsi in sede comunale.

Nei casi in cui sia consapevolmente inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- a) agisce, anche giudizialmente, per il recupero del credito nei confronti del beneficiario, prevedendo anche forme di rateizzazione;
- b) può interrompere/ridurre l'erogazione della prestazione, salva la garanzia dei diritti fondamentali della persona;

La mancata volontaria presentazione dell'attestazione I.S.E.E. comporta la decadenza dall'agevolazione fruita.

Art. 14

Dichiarazione Sostitutiva Unica

Ai fini della completezza dell'istruttoria relativa il beneficiario è tenuto a presentare, oltre alla attestazione I.S.E.E. rilevante, anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

Il periodo di validità della D.S.U. va dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni fruita, il beneficiario presenta la nuova D.S.U. entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi (quali i servizi educativi e scolastici), le cui attestazioni mantengono la loro efficacia sino a un diverso termine. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.

Art. 15

Assenza dell'attestazione ISEE e incompletezza della D.S.U.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. e il beneficiario non presenti la relativa attestazione, in capo a questi sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita, non risultando comprovate le condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. e il beneficiario presenti un'attestazione ISEE con omissioni o difformità rispetto agli elementi previsti dalla legge, la prestazione è comunque attivata allorquando necessaria a garantire i diritti fondamentali elementari della persona, sussistendo comunque l'obbligo del beneficiario di presentazione della corretta attestazione ISEE nei tempi definiti dal Comune, pena l'applicazione dell'art. 13 suindicato o l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo.

Art. 16

Attività di controllo delle D.S.U.

Il Servizio Sociale del Comune, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite con provvedimento del responsabile di servizio.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla

restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali².

Nel caso il dichiarante³, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio servizi sociali, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 17

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

Ai fini dell'accertamento dell'estraneità in termini affettivi ed economici, per i richiedente che siano o meno in carico al Servizio Sociale, riguardo alle prestazioni sociali di natura sociosanitaria ovvero delle prestazioni agevolate a favore di minorenni, il Responsabile del Servizio Sociale del Comune, previa istanza formale della parte interessata, corroborata da elementi probatori, istruisce il relativo procedimento, che deve concludersi entro e non oltre 45 giorni dall'istanza, all'esito del quale è accertata:

- a) la sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) la non sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- c) l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Ai fini di quanto previsto, la modulistica predisposta dal Comune è adottata in relazione a quanto definito nell'Ambito territoriale di Cremona.

Art. 18

Certificazione contributi

Nel caso in cui i cittadini debbano dichiarare, nella fase di compilazione della D.S.U., l'ammontare dei contributi e/o benefici erogati dal Comune, il Responsabile/Dirigente del Servizio Sociale, previa istanza formale, rilascia certificazione attestante la specifica dei contributi erogati dall'amministrazione nell'anno di riferimento.

Art. 19

Definizione compartecipazione alla spesa del cittadino

Compete alla Giunta comunale provvedere, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a determinare il costo effettivo dei servizi, secondo i criteri previsti dall'art. 6 co. 4 del d.l. n. 55/1983, la quota compartecipativa massima e minima, laddove prevista, da porre a carico dei beneficiari, le modalità di calcolo, i valori degli I.S.E.E. iniziali e finali.

La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del nucleo familiare rilevante a fini I.S.E.E.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dei beneficiari, da disporsi con provvedimento motivato del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai beneficiari al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

² Ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa": *"qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."*

³ Ai sensi dell'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: *"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia."*

Art. 20
Lista di attesa

Qualora il Servizio Sociale comunale non sia in grado di far fronte alle istanze di attivazione di prestazioni domiciliari, diurne o residenziali pervenute e ritenute ammissibili, è predisposta una lista d'attesa graduata ai fini del relativo accesso, tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati:

- a) rischio sociale elevato;
- b) assenza di rete familiare e sociale;
- c) famiglie mono-genitoriali
- d) situazione di effettiva precarietà economica;
- e) nuclei familiare che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- f) nuclei familiari che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Gli indicatori di priorità di cui al comma 1 possono essere integrati o specificati da altri, elaborati dal Servizio Sociale comunale, adeguatamente illustrati all'atto di presentazione delle domande al fine di aggiornare i presupposti istruttori procedurali.

A parità quali/quantitativa dei su indicati indicatori, sarà evasa prioritariamente la domanda meno recente, salva verifica della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della prestazione.

Art. 21
I.S.E.E. corrente

Ai sensi dell'art. 9 del d.P.C.M. n. 159/2013, in presenza di un I.S.E.E. in corso di validità, può essere calcolato un I.S.E.E. corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi dell'art. 9 stesso, e con la validità colà indicata.

TITOLO IV TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI

TIPOLOGIE DI SERVIZI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

– SOSTEGNO ECONOMICO

Art 22

Interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico sono destinati ai cittadini residenti nel Comune che si trovano in particolari situazioni di grave disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione/riduzione dal pagamento di determinati servizi, a seguito della definizione di un progetto personalizzato e sottoscrizione del relativo contratto sociale.

Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate, definite annualmente dalla Giunta comunale.

La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, può individuare particolari situazioni sociali cui rispondere prioritariamente.

Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:

- contributi ordinari;
- contributi straordinari.

Possono essere previste deroghe rispetto ai requisiti per la concessione dei su indicati contributi, sulla base di specifica valutazione e motivata relazione del Servizio Sociale.

Art. 23

Contributi ordinari

Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei (6) ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei (6) nei casi effettiva ed efficace adesione al progetto concordato.⁴

La Giunta comunale determina annualmente il valore del contributo economico massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso al medesimo, sulla base dell'I.S.E.E. rilevante.

La domanda di contributo ordinario è istruita dal Servizio Sociale comunale.

La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e sottoscrizione del relativo contratto sociale. Detti atti possono prevedere il coinvolgimento dei beneficiari e/o del nucleo familiare di riferimento in attività di rilevanza sociale (A.R.S.)⁵ ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune di Pieve d'Olmì.

In caso di mancato volontario rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua risoluzione.

⁴ Indicativamente, si propongono le seguenti voci, a titolo non esaustivo: - ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a €. 4.000,00; - per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, valore ai fini I.M.U. della abitazione di residenza inferiore ad €. 45.000,00; - patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore ad €. 3.000,00; - valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000; - nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore ad €. 500 mensili; - nessun componente il Nucleo Familiare in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti; - non titolarità né disponibilità maggioritaria di beni registrabili (articolo 2683 del Codice Civile) in numero complessivamente superiore all'unità.

⁵ In questi casi l'importo del contributo è suddiviso tra il Comune e il Distretto in base agli accordi annualmente previsti.

Tenuto conto del carattere dinamico della situazione di bisogno, a titolo meramente indicativo, costituiscono indici di fragilità sociale i seguenti:

- non essere intestatario di più di una utenza elettrica domestica;
- non essere intestatario di utenze elettriche non domestiche, salvo per pertinenze della abitazione principale;
- non essere intestatario di più di una utenza del gas;
- iscrizione aggiornata alle liste di collocamento ed alle agenzie interinali per il lavoro, qualora ricorra la possibilità da parte dei componenti il nucleo familiare;
- la valutazione del servizio sociale competente che accerta lo stato di bisogno ed il rischio di emarginazione sociale.

Ai fini istruttori, possono essere altresì considerati, eventuali rapporti conflittuali con il Comune e/o comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori ovvero eventuali danni o occupazioni abusive di beni mobili e immobili del patrimonio pubblico.

Art. 24 **Contributo straordinario**

Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali, ad esempio:

- abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- perdita di lavoro dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario;
- necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) in presenza di nuclei famigliari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minorenni) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura ovvero alla sostituzione delle attrezzature necessarie per la loro erogazione;
- spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- spese per rimpatri assistiti;
- depositi cauzionali per la locazione di immobili, con versamento sia a nome del beneficiario sia a nome del Comune, con deroga sull'importo massimo previsto, in base al contratto di locazione;
- spese eccezionali per calamità naturali, allorquando non coperte da altri fondi di diversa provenienza.

L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

Il sussidio non potrà comunque superare l'importo massimo stabilito dalla Giunta comunale. La percezione di un contributo straordinario impedisce l'accesso/percezione ad altri eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del primo.

La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e sottoscrizione di un contratto sociale finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Detti atti possono prevedere il coinvolgimento dei beneficiari e/o del nucleo familiare di riferimento in attività di rilevanza sociale (A.R.S.), come dianzi individuate, ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

In caso di mancato volontario rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua risoluzione.

PRESTITI SULL'ONORE

Art. 25 Oggetto

In ossequio a quanto previsto dall'art.12 della Legge 241/90, il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.23/99 (*“Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti in situazione di temporanea difficoltà economica per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare”*) e dell'art. 16/4 della Legge 328/2000 (*“Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune”*), gli interventi di sostegno economico, posti in essere dai Servizi Sociali del Comune di Pieve d'Olmi, tramite l'erogazione di prestiti sull'onore a tasso zero a favore di nuclei familiari e persone che non siano in grado di accedere al normale sistema creditizio per risolvere problemi economici temporanei.

Il prestito sull'onore si configura quale utile mezzo di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, adottabile nell'ambito di un progetto personalizzato finalizzato ad obiettivi ben identificati e posto in essere in situazioni di momentaneo bisogno, alternativo a quello del sostegno economico in quanto differenti sono gli obiettivi che si prefigge.

Art. 26 Obiettivi

L'attivazione dei prestiti sull'onore è tesa a:

- offrire uno strumento innovativo di politica sociale, finalizzato a fornire un supporto economico ai singoli, alle coppie e alle famiglie con figli, con una modalità che stimola nei destinatari le capacità di saper utilizzare le proprie risorse per garantire la restituzione del prestito;
- contribuire a diffondere la cultura della responsabilizzazione passando dalla logica di contributo a fondo perduto al concetto di prestito, innescando quindi un meccanismo virtuoso che permette di riutilizzare le somme restituite per nuovi bisogni;
- Promuovere interventi preventivi nei riguardi di persone in condizioni di difficoltà, che non hanno però ancora fatto ricorso a prestazioni assistenziali di tipo riparativo per favorire la tempestiva risoluzione di problemi di natura emergenziale che, se aggravati, potrebbero causare maggior danno sociale al cittadino e alla comunità;
- Attivare una opportunità che per le sue caratteristiche permetta di far fronte a problemi temporanei che ben difficilmente i beneficiari dei prestiti potrebbero risolvere altrimenti.

Art. 27 Destinatari

Il prestito è indirizzato ad adulti che, in condizioni di temporanea non autosufficienza economica, dispongono di una fonte di reddito o ne sono solo momentaneamente sprovvisti.

I destinatari del prestito sull'onore sono individuati nell'ambito delle seguenti tipologie:

- giovani coppie che abbiano figli minori o che stiano per averne;
- nuclei familiari composti da adulti;
- nuclei familiare composti da un solo genitore con figli minori;
- giovani adulti che, già soggetti a tutela dei Servizi Sociali comunali o della competente ASL, escano da percorsi di istituzionalizzazione o di recupero sociale;
- persone singole che dispongono di insufficiente aiuto parentale o che ne siano completamente prive;
- nuclei familiari o persone singole in stato di disagio economico, causato da eventi
- situazioni non predeterminabili o, comunque, che comportano spese di carattere
- straordinario rispetto alla disponibilità economica ordinaria.

Art. 28

Finalità del prestito

L'utilizzazione del prestito è funzionale al superamento di situazioni contingenti e circostanziate, riferite a:

- condizioni abitative;
- organizzazione della vita quotidiana;
- prestazioni sanitarie;
- situazioni relative alla formazione e alle attività di studio;
- ogni altra situazione/condizione di criticità nel cui superamento si ravvisa la tutela della dignità della persona e/o del nucleo familiare o il mantenimento dell'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale.

Art. 29

Requisiti per l'accesso al prestito

- REDDITO
 - limite massimo: si indica come tetto di riferimento oltre il quale, di norma, non vi può essere accesso al prestito, quello individuato nelle tabelle di riferimento relativamente ai limiti di reddito utili ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare;
- RESIDENZA
 - Requisito per l'accesso al prestito è la regolare residenza nel Comune di Pieve d'Olmi da almeno 12 mesi.

Art. 30

Procedure di accesso al prestito

Per accedere alla tipologia di beneficio è necessario inoltrare all'Ufficio Servizi Sociali comunale apposita domanda contenente:

- a) dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia resa ai sensi del DPR 403/98;
- b) esplicitazione del motivo per cui si chiede il prestito e il preventivo di spesa attinente tale motivo;
- c) certificazione ISEE ordinario del proprio nucleo familiare, in corso di validità;
- d) indicazione dell'attività di lavoro o di impresa svolta dal richiedente e/o dai componenti il nucleo familiare.
- e) Eventuale altra documentazione comprovante la reale capacità reddituale del nucleo familiare (ad es. buste paga)

Nella domanda il richiedente dovrà inoltre:

- f) dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di concessione del prestito, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari;
- g) esprimere consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.

La fase istruttoria è affidata all'Assistente Sociale cui spetta:

- 1) valutare la specificità del bisogno espresso dal richiedente;
- 2) verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al prestito, tra cui quelli relativi alla capacità di restituzione riferita alla assunzione di responsabilità;
- 3) definire, unitamente al richiedente, un progetto di intervento comprensivo delle modalità di erogazione e dell'elaborazione di un piano di restituzione che, nel rispetto dei vincoli riferiti al non superamento del massimo della quota erogabile e del limite ultimo di tempo previsto per la sua restituzione, dovrà essere il più possibile personalizzato, flessibile ed aderente alle esigenze del destinatario.

Nei casi in cui il prestito sia richiesto da una coppia, esso sarà intestato a entrambi i componenti, se richiesto da una persona sola si verificherà la possibilità che venga indicato un nominativo cui cointestare il prestito;

L'Assistente Sociale provvederà a redigere una relazione scritta contenente il parere sulla motivazione della richiesta di prestito e sull'affidabilità della capacità di restituzione.

L'istruttoria si dovrà concludere con un atto deliberativo della Giunta Comunale.

All'interessato o agli interessati dovrà essere data comunicazione scritta, anche in caso di parere negativo nei tempi e nei modi di cui al Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi.

Tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale, a mezzo dell'Assistente Sociale, verrà stipulato un contratto che adotterà anche il piano di ammortamento del "Prestito d'Onore" concesso con il contributo economico.

Art. 31 Inadempimenti

In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto nel progetto, con particolare riferimento ai mancati pagamenti entro le scadenze previste, nonostante un periodo di tolleranza di quattro mesi, i Servizi Sociali comunali potranno in essere gli accertamenti sulle cause dell'insolvenza.

Se dalla verifica effettuata l'inadempienza è riconducibile a subentrati, giustificati e dimostrabili motivi che comportano al beneficiario l'impossibilità di restituire il prestito, l'Amministrazione comunale, con apposito atto della Giunta comunale, potrà valutare se astenersi dal procedere al recupero coattivo della somma erogata; il beneficiario non potrà comunque accedere ad ulteriori prestiti.

Se, invece, viene accertata la manifesta mancanza di volontà alla restituzione da parte del beneficiario, ovvero l'assenza di condizioni oggettive di impedimento, il Comune procederà ai sensi dell'art. 1819 del Codice Civile ed il beneficiario non potrà accedere ad ulteriori prestiti od altri benefici di natura economica.

Art. 32 Verifiche

Lo sviluppo dei progetti di intervento tramite la concessione del prestito sull'onore dovrà essere sostenuto da un'azione di verifica volta ad accertare:

1. la congruenza dell'utilizzo del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto;
2. l'origine delle eventuali criticità legate al piano restituzione (cause dei mancati pagamenti).

Al termine dell'intervento verrà redatta da parte dell'Assistente sociale una relazione conclusiva di valutazione dell'efficacia dell'intervento stesso.

Art. 33 Vincoli

L'erogazione effettiva del prestito è subordinata alla disponibilità di somme a ciò destinate annualmente dal Comune.

L'ammontare della somma resa disponibile al cittadino richiedente non potrà essere superiore a € 2.000,00 (duemila/00) per intervento.

I tempi di restituzione non potranno superare i 24 mesi.

La richiesta e l'erogazione di un prestito da parte di un cittadino o di un componente del nucleo familiare è subordinata alla restituzione di eventuali prestiti precedentemente erogati.

Art. 34 Gestione contabile

L'Amministrazione Comunale provvederà ad istituire un apposito capitolo di Bilancio, denominato "Prestiti d'Onore" e un apposito capitolo di entrata.

Annualmente l'Amministrazione Comunale definirà le quote da iscrivere sull'apposito capitolo di Bilancio istituito.

– CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 35

Contributi per affidamento familiare

Il servizio affidi è rivolto ai minorenni residenti nel Comune di Pieve d'Olmi che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.

Il comune, sussistendone le condizioni e nel rispetto della normativa regionale, riconosce alla famiglia affidataria, nel limite delle risorse disponibili, un contributo economico mensile forfettario in caso di:

- affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
- affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
- affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
- affidamento di minorenni in fascia d'età 0-3 anni e di minorenni con disabilità certificate (a seguito di valutazione del servizio sociale e previa documentazione dei servizi specialistici di competenza)

Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute, preventivamente concordate con il Comune. Il contributo riconosce il diritto del minorenne a una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria, il suo valore massimo, per le diverse tipologie di affidamento, viene deliberato dalla Giunta comunale in linea con quanto previsto dall'assemblea dei sindaci dell'ambito territoriale di Cremona o nei Piani di Zona.

– INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI

INCONTRI PROTETTI

Art. 36

Gli incontri protetti

Sono definiti "protetti" gli incontri previsti dall'Autorità Giudiziaria che avvengono tra un minorenne ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro". Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e la propria famiglia a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidamento ed altri situazioni di grave crisi familiare.

Gli incontri nello "spazio neutro":

- garantiscono il diritto di visita per genitori non affidatari di minorenni coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dalla loro famiglia;
- garantiscono il diritto di relazione dei minorenni allontanati dalla loro famiglia;
- contribuiscono, sussistendone le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione tra genitori e figli.

Art. 37

Destinatari

Le attività previste sono rivolte ai gruppi familiari nei quali sia stata sospesa o interrotta la relazione tra figli minorenni e genitori. Costituisce prerequisito necessario per l'attivazione degli incontri protetti l'emanazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero la predisposizione di un progetto sociale formalmente condiviso dall'assistente sociale e dagli adulti implicati (genitori, affidatari, parenti, altri operatori professionali).

Art. 38

Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La Giunta comunale stabilisce annualmente:

- le tariffe;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;

- la quota di contribuzione massima posta a carico di entrambi i genitori (tenendo conto del minutaggio medio previsto dall'Autorità Giudiziaria e dei costi dell'operatore);
- la modalità di calcolo della compartecipazione che deve garantire una particolare equità per gli I.S.E.E. bassi e una tariffa individualizzata per i beneficiari.

– SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

Art. 39

Servizio di assistenza domiciliare educativa

L'assistenza domiciliare ai minorenni e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il nucleo familiare allorché versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per i minorenni.

Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- favorire comunque la permanenza in famiglia dei minorenni che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di adeguata tutela;
- favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo familiare, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione genitoriale;
- favorire l'integrazione sociale dei minorenni e del loro nucleo familiare;
- offrire ai minorenni modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- monitorare la situazione familiare di minorenni appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Art. 40

Destinatari

Il servizio si rivolge a:

- minorenni con disabilità sensoriale, fisica e/o psichica residenti o dimoranti nel Comune di Pieve d'Olmi;
- nuclei familiari che si trovino in forti condizioni di disagio educativo, esistenziale e sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale, in presenza o meno di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- minorenni destinatari di provvedimenti penali e/o sottoposti a procedimento penale, qualora sia previsto ciò.

Nel caso di minorenni non residenti ovvero nel caso in cui la spesa debba comunque essere suddivisa con altro Comune, il Comune erogatore provvede alla previa informazione di questi, e comunque alla tempestiva informazione, richiedendone la presa in carico, totale o parziale, anche solo a fini economici.

Art. 41

Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La Giunta comunale, sia nel caso di provvedimento dell'autorità giudiziaria sia nel caso di attivazione di servizio preventivo, stabilisce annualmente:

- le tariffe;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- il costo effettivo del servizio;
- la quota di contribuzione massima posta a carico di entrambi i genitori (tenendo conto del minutaggio medio previsto dall'autorità giudiziaria e dei costi dell'operatore);
- la modalità di calcolo della compartecipazione che deve garantire una particolare equità per gli I.S.E.E. bassi e una tariffa individualizzata per i beneficiari.

– OSPITALITÀ DI MINORENNI IN SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 42

L'inserimento in strutture residenziali

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo, mantenendo il più possibile sviluppate le relazioni con la propria famiglia, allo scopo di:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia nell'ottica di un rientro in essa, o in altro adeguato contesto familiare, del minore. Accede a ciò, se necessario, per i c.d. "grandi minori", un percorso verso l'autonomia personale.

Art. 43

Destinatari e obiettivi

I destinatari degli interventi sono:

- minorenni vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- minorenni con gravi carenze socioculturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- minorenni orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'affidamento familiare;
- minorenni per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

L'inserimento del minore nelle strutture qui disciplinate prevede la contestuale predisposizione, che prevede il coinvolgimento dell'ente gestore e, se possibile, della famiglia e del minore stesso, di uno specifico progetto personalizzato nel quale siano indicativamente declinati:

- gli interventi previsti di cura, mantenimento, educazione e istruzione, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- gli obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici che, tenuto conto del contesto familiare di appartenenza del minore, si intendono perseguire;
- la durata dell'inserimento;
- le forme di mantenimento, allorché possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 44

Permanenza in comunità

Stante le suindicate finalità la permanenza in comunità ha comunque un carattere il più possibile temporaneo.

L'inserimento del cosiddetto "grande minore" (15-18 anni) può protrarsi, se valutato necessario, sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità assoluta di un rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la previa disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Art. 45

Condizioni di inserimento

L'inserimento di un minore in comunità è subordinato, in via alternativa:

- all'acquisizione del consenso dei genitori o di chi ne ha la rappresentanza legale, fatto comunque salvo il diritto di ascolto del medesimo qualora capace di discernimento;
- a un provvedimento in tal senso dell'autorità giudiziaria;
- alla previa adozione di un provvedimento amministrativo ex art. 403 c.c.

Art. 46

Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Nei casi di inserimento del minore in comunità disposto con decreto dell'autorità giudiziaria ovvero consensuale, il Comune individuato dalla normativa di settore come competente assume preliminarmente l'onere della relativa retta. Permanendo codicisticamente l'obbligo al mantenimento del figlio da parte dei genitori, è prevista una compartecipazione di questi alla suindicata spesa.

La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dall'autorità giudiziaria. Qualora ciò non fosse stato previsto, rammentando che l'obbligo codicistico al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche (ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost., e dell'art. 155 c.c.), permane anche in capo al genitore eventualmente dichiarato limitato/decaduto dalla responsabilità genitoriale, la quota a carico dei genitori è quantificata in esito a un'istruttoria eseguita dal servizio sociale tesa, in contraddittorio, a determinare la capacità economica dei medesimi e il relativo onere compartecipativo.

In caso di mancata collaborazione ovvero di indisponibilità alla compartecipazione, pur in presenza di una accertata capacità economica superiore a quella fissata ai sensi del comma seguente, il Comune agisce nelle competenti sedi al fine di procedere al recupero di quanto ritenuto di spettanza.

La Giunta comunale stabilisce annualmente la soglia di reddito disponibile ai fini IRPEF oltre la quale il servizio sociale istruisce il procedimento di cui al comma che precede.

– SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 47

I servizi per la prima infanzia

I servizi per la prima infanzia sono servizi socio-educativi di interesse pubblico che hanno lo scopo di assicurare ad ogni bambino, senza distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, condizioni di salute e religione, uguali condizioni per un armonico sviluppo psico-fisico.

Art. 48

Asilo-nido e servizi prima infanzia

L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.

La percentuale di compartecipazione del Comune al costo della retta viene determinata con il metodo degli scaglioni in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.

La Giunta comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, può annualmente determinare una contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) la sottoscrizione di una o più convenzioni con Enti gestori di asili nido qualora non sia attivo il servizio gestito direttamente dal Comune;
- b) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio del Comune;
- c) la struttura della contribuzione secondo il metodo degli scaglioni I.S.E.E.;

A tale beneficio potranno accedere solo i residenti nel Comune di Pieve d'Olmi;

Art. 49

Utenti

Possono accedere ai servizi per la prima infanzia i bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni o comunque fino al momento in cui maturi il diritto di ammissione alla scuola per l'infanzia.

Art. 50

Modalità di accesso

Per accedere ai servizi prima infanzia deve essere presentata domanda di ammissione secondo i periodi e le modalità definite annualmente dal Comune;

L'accesso al servizio è previsto in via prioritaria ai residenti nel Comune e, nel caso in cui vi siano posti disponibili, è previsto l'accesso di bambini residenti in altri Comuni, qualora trattasi di asilo nido gestito direttamente dal Comune stesso.

– INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 51 Progetto individuale

Il Progetto Individuale di cui all'art. 14 della l. n. 328/2000 e art. 7 co. 1 lett. f) della l.r. n. 3/2008 rappresenta la sintesi organica degli interventi e delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli scopi normativamente previsti. Stante la *ratio* normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

Competente alla predisposizione del progetto individuale in parola è il Comune di residenza del beneficiario, il quale si coordina con le altre pubbliche amministrazioni, gli enti gestori, il beneficiario (quanto possibile) o il suo rappresentante legale e, se necessario, i suoi familiari stretti o comunque rilevanti.

Costituiscono, indicativamente, contenuti del progetto individuale:

- la situazione sanitaria del beneficiario;
- la situazione familiare, economica, culturale, sociale, lavorativa del beneficiario;
- gli interessi e aspirazioni del beneficiario;
- i servizi territoriali/prestazioni in corso di fruizione.

Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Art. 52 Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Le prestazioni agevolate di natura socio-assistenziale sanitaria sono prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni all'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio (tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta – SAD - e indiretta - quali i contributi per la vita indipendente, i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.);
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali (tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili - CAH, residenze sanitarie disabili - RSD, residenze sanitarie assistenziali - RSA, ecc.) e semiresidenziali (tra le quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi – CSE - per persone con disabilità, i
- Centri Diurni Disabili - CDD), incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione (tipicamente, pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale (tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia – SFA - e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità), inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del d.P.C.M. n. 159/2013.

– SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 53 Servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare, erogato tramite agenzie accreditate, è finalizzato a favorire il permanere dei beneficiari nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia in cui vivono, anche al fine di evitare ricoveri residenziali assistenziali

impropri e di mantenere e/o sviluppare l'autonomia residua, valorizzando al contempo le capacità assistenziali dei familiari o di altre figure di supporto.

Esso si compone di prestazioni di natura socio-assistenziale, che si possono integrare con altre prestazioni erogate dalla competente A.S.S.T. o da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

Il progetto individuale di cui al suindicato art. 51 individua, tra gli altri, le forme di erogazione, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio del beneficiario.

Art. 54

Destinatari del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a persone sole o inserite in un nucleo familiare a rischio di emarginazione, non autosufficienti nella gestione dei propri bisogni, residenti nel Comune.

Nel caso di beneficiari non residenti, il Comune provvede alla previa informazione del Comune di residenza, e comunque alla tempestiva informazione, richiedendone la presa in carico, totale o parziale, anche solo a fini economici. In caso di assoluta necessità, l'intervento è comunque attivato dal Comune ove è domiciliato/dimora il beneficiario.

Art. 55

Articolazione del servizio

Gli accessi assistenziali sono effettuati nei giorni feriali, così come calendarizzato nel progetto individuale di assistenza. Possono essere previsti interventi nei giorni festivi qualora si configurino necessità particolari valutate del Servizio Sociale Territoriale e inserite nel piano individualizzato personalizzato.

Art. 56

Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La Giunta comunale stabilisce annualmente:

- le tariffe;
- la struttura della contribuzione;
- l'eventuale quota minima;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- il costo effettivo del servizio;
- la modalità di calcolo della compartecipazione che deve garantire una particolare equità per gli I.S.E.E. bassi e una tariffa individualizzata per i beneficiari.

Art. 57

Pasti al domicilio

Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire ai beneficiari che non sono in grado di provvedere autonomamente un pasto quotidiano variato e completo di tutti i principi nutritivi.

Il servizio è rivolto a:

- persone adulte o anziane con limitata autonomia personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto;
- persone autosufficienti per le quali sia dimostrato un evidente rischio di emarginazione sociale.

L'utente deve inoltrare formale richiesta scritta, corredata con la documentazione comprovante la motivazione e l'effettivo stato di necessità, al servizio sociale comunale che, per le valutazioni di competenza, si riserva la possibilità di richiedere comunque eventuali atti integrativi.

In caso di accoglimento dell'istanza, il servizio viene offerto dal Comune tramite convenzionamento con Associazioni no profit o Enti operanti sul territorio

Art. 58

Modalità di erogazione del servizio e partecipazione degli utenti al costo del servizio

Il servizio di erogazione pasti a domicilio viene fornito alle seguenti condizioni:

- a) Il costo del servizio (pasto ed eventuale trasporto) viene stabilito dall'ente erogatore e resta totalmente a carico dell'utente;

- b) il trasporto del pasto al domicilio dell'utente, qualora non effettuato direttamente dall'Ente erogatore, resta a totale cura e spese dell'utente stesso, senza alcun intervento da parte del Comune;
- c) In deroga a quanto stabilito al punto a) la Giunta Comunale può stabilire, qualora il Servizio Sociale Comunale riscontri una situazione di particolare criticità e valuti la necessità di tale intervento nell'ambito di un progetto globale e individualizzato con l'utente, una minore quota di compartecipazione alle spese del servizio da parte dello stesso.

– SERVIZIO DI TELESOCORSO

Art. 59 Servizio di telesoccorso

Il servizio di telesoccorso è volto a garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica ai beneficiari a rischio sociale o sanitario.

Il servizio è rivolto a

- persone anziane o disabili che presentano una condizione sanitaria a rischio;
- anziani che vivono soli o in coppia che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza;
- persone anziane che fruiscono di servizi alloggiativi comunali.

L'accesso alla prestazione avviene tramite apposita istanza e previa valutazione del servizio sociale. L'allarme del beneficiario è raccolto dalla centrale operativa che immediatamente mette in atto gli interventi più opportuni. Il servizio funziona 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Art. 60 Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La Giunta comunale stabilisce annualmente:

- le tariffe;
- la struttura della contribuzione;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- il costo effettivo del servizio;
- la modalità di calcolo della compartecipazione.

– SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Art.61 Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

Il Centro Diurno Disabili è una unità di offerta rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma maggiorenni, con gravi compromissioni della loro autonomia e delle loro capacità di relazione. Il Centro Diurno Disabili garantisce prestazioni assistenziali, educative, riabilitative e sociosanitarie, favorisce lo sviluppo ed il mantenimento delle autonomie personali a sostegno anche del nucleo familiare.

L'accesso al servizio avviene tramite apposita istanza e previa valutazione del servizio sociale che si avvale dei servizi della A.S.S.T. per la valutazione dei bisogni e per la definizione del progetto di intervento.

Art. 62 Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

Il Centro Socio-Educativo è una unità di offerta rivolta a persone disabili la cui fragilità non sia riconducibile al sistema socio-sanitario.

Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata nel territorio.

L'accesso al servizio avviene tramite apposita istanza e previa valutazione del servizio sociale che si avvale dei servizi della A.S.S.T. per la valutazione dei bisogni e per la definizione del progetto di intervento.

Art. 63
Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

Il Servizio di Formazione all'Autonomia è una unità di offerta volta a migliorare la qualità di vita di persone disabili con sufficienti autonomie e capacità di relazione, attraverso progetti educativi caratterizzati da occasioni di integrazione in attività socializzanti, sportive, formative e di tipo occupazionale, che possono essere sostenute da contributi incentivanti il cui importo è stabilito nel progetto individualizzato, sulla base di importi massimi giornalieri stabiliti dalla Giunta comunale.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità che hanno superato l'obbligo scolastico e che possiedono sufficienti capacità relazionali, adattive e di comunicazione.

L'accesso al servizio avviene tramite apposita istanza e previa valutazione del servizio sociale che si avvale dei servizi della A.S.S.T. per la valutazione dei bisogni e per la definizione del progetto di intervento.

Art. 64
**Partecipazione degli utenti al costo dei servizi semi-residenziali
per persone con disabilità**

In ordine alla percentuale di contribuzione/compartecipazione al costo dei servizi di cui ai su indicati artt. 61 - 62 - 63, la Giunta comunale, stabilisce annualmente:

- le tariffe;
- la struttura della contribuzione;
- una quota fissa mensile di frequenza;
- l'I.S.E.E. iniziale;
- l'I.S.E.E. finale;
- il costo effettivo del servizio;
- la modalità di calcolo della compartecipazione che deve garantire una particolare equità per gli I.S.E.E. bassi e una tariffa individualizzata per i beneficiari.

**- SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE ANZIANE:
PRINCIPII GENERALI**

Art. 65
**Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo
continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione**

Per le persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione, che necessitano di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta⁶, Il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE pari al valore della quota sociale (retta) media giornaliera delle strutture del territorio, moltiplicato per 365, definito annualmente dalla Giunta comunale in modo differenziato in relazione alla tipologia di unità di offerta per anziani o disabili.

La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato⁷.

La quota sostenuta dall'utenza è calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite⁸ oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque

⁶ Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

⁷ Da predisporre, previa richiesta, anche per le persone eventualmente già ricoverate in una struttura.

⁸ Derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013

denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto⁹ mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali¹⁰.

Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente co. 3, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento del Comune a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Art. 66

Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario¹¹ ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario¹² erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:

- alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
- alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

⁹ Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione di Giunta regionale X/3230 del 6 marzo 2015, rubricata "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del d.P.C.M. n. 159/2013"

¹⁰ Stante la *ratio* normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

¹¹ Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

¹² Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio possibile di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all'idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.

Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo dell'integrazione comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento.

La determinazione dell'entità del contributo erogabile avviene secondo i criteri suindicati.

L'utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica globale come definita ai sensi del precedente art. 65, comma 2, allegando idonea documentazione. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale¹³ pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

¹³ Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 67

Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Art. 68

Clausola valutativa

Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta Comunale presenta al Consiglio comunale una relazione relativa allo stato di attuazione della normativa, con particolare riferimento all'impatto della regolamentazione sui destinatari dei servizi e sull'organizzazione comunale.

In tale sede la Giunta comunale può proporre eventuali interventi di revisione o integrazione del presente regolamento.

Art. 69

Entrata in vigore e pubblicità aggiuntiva

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione dell'atto deliberativo che lo approva, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente, onde assicurarne la massima divulgazione ed entrerà in vigore dal _____
In aggiunta al regime di pubblicità ordinario previsto dallo Statuto comunale e della normativa vigente, il presente regolamento è reso disponibile presso le sedi del servizio sociale territoriale, per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 70

Norma transitoria

Le soglie di accesso e le tariffe, saranno approvate con successivo provvedimento della Giunta Comunale entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
Sino a quella data continuano ad applicarsi le soglie di accesso attualmente in vigore.